Provvedimento n. 7230 **(C3395) THE COCA-COLA/CADBURY SCHWEPPES**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 maggio 1999;

SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società THE COCA-COLA COMPANY ("TCCC"), pervenuto in data 20 gennaio 1999, con il quale tale società ha comunicato l'intenzione di acquistare, dalla società CADBURY SCHWEPPES plc. ("CS"), la proprietà dei marchi *Schweppes* e *Canada DRY*, i diritti relativi all'utilizzazione in Italia di una serie di marchi, quali *Dr Pepper*, *Crush Orange* e altri, registrati ma non commercializzati, e i diritti di proprietà industriale e intellettuale ad essi connessi, nonché le attività di produzione dei concentrati necessari alla produzione delle bevande contraddistinte da tali marchi;

VISTA la richiesta di informazioni del 18 febbraio 1999;

VISTE le informazioni trasmesse dalla società THE COCA-COLA COMPANY in data 15 marzo 1999;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 14 aprile 1999, con la quale è stata avviata l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società THE COCA-COLA COMPANY e CADBURY SCHWEPPES plc., al fine di accertare se la concentrazione fosse in grado di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza e con la quale è stata fissata al 29 maggio 1999 la data di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che TCCC e CS, in data 24 maggio 1999, hanno ritirato la comunicazione dell'operazione di concentrazione, avendo le medesime parti escluso, dal contratto originariamente stipulato, il territorio italiano dalla cessione dei marchi e delle attività di produzione dei concentrati necessari alla produzione delle bevande contraddistinte da tali marchi;

RITENUTO pertanto che la titolarità dei diritti relativi ai marchi suddetti permane, per il territorio nazionale, in capo a CS e che l'operazione di concentrazione è stata modificata in modo da non produrre effetti in Italia;

VISTI gli atti del procedimento;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *